

N. R.G. 2264/2021 V.G.



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da **CRUCIANI FRANCESCO** in data 21.4.2021, letta l'integrazione depositata in data 18.5.2022, successivamente sostituita, poiché portante un mero refuso nelle conclusioni, da una nuova integrazione depositata in data 8.6.2022;

letta la relazione del Gestore dell'organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti, Dott.ssa Maria Angela Conti quale organismo di composizione della crisi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata, nonché la relazione integrativa depositata in data 20.5.2022;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012; rilevato che, ai sensi dell'art. 14-ter l. n. 3/2012, sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione, come da ricorso e da relativa relazione particolareggiata del Gestore della Crisi;

rilevato, quanto ai requisiti soggettivi, che il debitore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere a) e b), l. n. 3/2012, non è ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3/2012, mediante proposta di accordo o piano del consumatore;

rilevato che Cruciani non è soggetto fallibile, atteso che non ha mai svolto attività imprenditoriale, né ricopre cariche societarie né possiede partecipazioni, come da documentazione prodotta, bensì trattasi di una persona fisica che intende ristrutturare, mediante la liquidazione di tutti i suoi beni, il proprio debito consumeristico verso finanziarie, istituti di credito, erario e Condominio (in ragione della propria quota di competenza), debiti tutti contratti come consumatore privato;

rilevato che il ricorrente svolge attività lavorativa dipendente, nello specifico appuntato scelto, qualifica speciale presso l'Arma dei Carabinieri, arruolato dal 1993, attualmente in servizio presso il Nucleo Radiomobile di Bologna;

rilevato che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art.6, comma 2 lett. a) l. n. 3/2012 (rimasto invariato con L.176/2020), la cui causa è da rinvenire per lo più nelle condizioni di estrema difficoltà economica-finanziaria che trovano origine, in buona sostanza, dalle condizioni familiari dello stesso e, in particolar modo, dalla crisi matrimoniale culminata con la separazione legale nel corso del 2013 e, relativamente alla quale, è attualmente pendente procedimento di divorzio giudiziale;



rilevato che già in costanza di matrimonio i coniugi potevano contare esclusivamente sui redditi derivanti dallo stipendio del ricorrente, poiché il coniuge svolgeva solo saltuariamente alcuni lavori, dedicandosi prevalentemente alla casa e al figlio, nato nel 2009;

rilevato che il ricorrente risulta intestatario con l'ex coniuge, in ragione della quota indivisa di 1/2 ciascuno di una proprietà immobiliare sita in San Giovanni in Persiceto (BO) alla via _____, derivante da atto di compravendita del 20.12.2004 contestualmente al quale la coppia, per finanziarne l'acquisto, stipulò un primo contratto di mutuo con la B.N.L. S.p.A., – oggi integralmente rimborsato con le liquidità ottenute dall'ulteriore contratto di mutuo stipulato con il medesimo Istituto di Credito in data 23.03.2011, potendo contare, altresì, su di una donazione dei genitori del ricorrente;

rilevato che, alla data della relazione dell'OCC, l'immobile di cui sopra non è oggetto di alcuna procedura esecuzione ed è, viceversa, abitato dall'ex coniuge del Cruciani, unitamente al figlio minorenni;

tenuto conto, peraltro, che _____ il ricorrente ha dovuto abbandonare la casa coniugale, trasferendosi presso la caserma _____ in via _____, ove ancora risiede,

_____ ;

rilevato che tale immobile è stato valutato, tenuto conto delle condizioni in cui si trova, in complessivi euro 100.000,00 e che, pertanto, l'attivo realizzabile dalla liquidazione di detto cespite che verrà messo a disposizione della procedura di Liquidazione può presumibilmente essere stimato in euro 50.000,00, quale valore corrispondente alla quota di pertinenza del Cruciani;

tenuto conto che anche a seguito dei chiarimenti richiesti da Codesto Giudice con provvedimento in data 18.6.2021 in ordine alla modalità di liquidazione/cessione della suddetta quota del 50%, di spettanza del debitore, quest'ultimo ha instaurato il procedimento di divisione giudiziale dell'immobile (iscritto con RG 994/2022), all'esito del quale il Liquidatore potrà introitare la quota di pertinenza;

rilevato, altresì, che il ricorrente non risulta proprietario di alcuna autovettura, atteso che quella attualmente nella sua disponibilità è intestata alla di lui madre, e concessa allo stesso in comodato gratuito, per far fronte alle quotidiane esigenze di spostamento, e che, pertanto si ritiene esclusa dalla Procedura di Liquidazione del Patrimonio;

rilevato che il debitore non detiene alcun altro bene mobile da destinare, previa liquidazione, alla soddisfazione delle pretese dei creditori, in quanto tutti gli arredi, di cui quotidianamente dispone nella camera ammobiliata presso la Caserma in cui risiede, sono di proprietà del Ministero degli Interni;

rilevato che, quanto alle disponibilità liquide del Cruciani, lo stesso è titolare di un unico rapporto di c/c intestato c/o "Emilbanca" (n. 441907) che alla data del 31.12.2020 presentava un saldo attivo pari ad euro _____, e che data l'esiguità delle somme si esclude tale ammontare nel piano di liquidazione volto a soddisfare la massa dei creditori, in quanto non porterebbe ad alcuna soddisfazione degli stessi;

rilevato che l'unica fonte di reddito percepita dal debitore e funzionale al proprio sostentamento è rappresentata dalla retribuzione mensile dovutagli, approssimabile in euro _____ mensili, sterilizzata degli emolumenti percepiti in virtù del lavoro straordinario e a titolo di A.N.F. e considerando, viceversa, l'importo attualmente prelevato in favore di "I.B.L. S.p.A., pari ad Euro 344,00 mensili, quale trattenuta per



la cessione del quinto dello stipendio e di cui il debitore chiede la revoca con l'apertura della procedura di Liquidazione;

rilevato che le spese che il Cruciani deve affrontare mensilmente per il mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (nei limiti di quanto disposto nel verbale di separazione consensuale, omologa n. 3963 del 27.06.2013, che ha previsto la corresponsione a favore del figlio minore di un assegno di mantenimento di Euro 406,00 oltre a spese medie straordinarie nell'interesse dello stesso) sono quantificate in circa €1.346,00 mensili, in cui viene ricompreso l'ammontare di Euro 150,00 mensili, qualificato come "fondo rischi" per la copertura delle spese impreviste;

rilevato che il debitore, con riferimento al programma di liquidazione, offre come apporto di finanza mensile la somma di Euro 550,00, per n. 13 mensilità, per tutta la durata della procedura, *"salvo non intervengano nelle more della procedura modifiche patrimoniali per effetto delle decisioni relative al giudizio di divorzio (attualmente in fase di istruttoria) afferente gli obblighi di mantenimento in capo al debitore"*, (circostanza di cui verrebbe tempestivamente informato il Liquidatore);

ritenute condivisibili le conclusioni del Gestore della Crisi secondo le quali laddove la richiesta formulata dall'ex moglie nell'ambito della causa di divorzio giudiziale di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00 fosse accolta nei termini indicati, la situazione reddituale del debitore ne subirebbe una variazione, che porterebbe lo stesso a garantire al ceto creditorio un ammontare mensile inferiore rispetto a quello originariamente prospettato, e che tuttavia, a riguardo, si ritiene che l'importo di Euro 150,00 mensili ricompresi a titolo di fondo rischi nell'elenco delle spese mensili necessarie al mantenimento ben potrebbero essere valorizzati al fine di arginare – seppur parzialmente – l'effetto della riduzione della quota mensile da destinare alla Procedura di Liquidazione.

rilevato che la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi contiene tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato, considerato, altresì, che, ai fini della quantificazione complessiva del debito occorre considerare tra le spese con grado di prededuzione, oltre al compenso per l'OCC, anche Compenso degli Advisor per l'assistenza nella procedura di Liquidazione del Patrimonio, i costi di procedura, quali eventuali ausiliari, i compensi del liquidatore nominato ai sensi dell'art. 14-quinquies, secondo comma, l. 3/2012;

tenuto conto che l'OCC ha confermato la completezza della documentazione depositata con la domanda di liquidazione del patrimonio, nonché l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato e dai creditori, attestando la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio;

rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia condotto atti di disposizione del patrimonio, né abbia commesso atti in frode ai creditori né subito da parte degli stessi alcuna impugnazione di nessun atto;

ritenuto che la situazione d'indebitamento del ricorrente non è comunque da ricondurre all'assunzione di comportamenti azzardati o comunque del tutto privi di fondamento, quanto unicamente ad un'errata



(probabilmente imprudente) valutazione circa i rischi relativi al ricorso al credito, il cui scopo è comunque sempre stato finalizzato al sostenimento della situazione economica propria e del proprio nucleo familiare; considerato che, ad ogni modo, ai fini dell'ammissibilità alla presente procedura, il giudizio sulla meritevolezza del debitore non costituisce requisito richiesto, atteso che detto giudizio è espressamente contemplato solo all'art. 14-terdecies, secondo comma, l. 3/2012 nel contesto del *sub* procedimento, successivo ed eventuale rispetto alla liquidazione, diretto all'esdebitazione; ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge; visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni del **CRUCIANI FRANCESCO** (C.F. _____), nato a Viterbo il 16.01.1974 e residente a Bologna in Via _____ ;

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la Dott.ssa Maria Angela Conti, già Gestore della crisi;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

l'improcedibilità allo stato del contratto di finanziamento con cessione volontaria del quinto dello stipendio (contratto n. 736340 stipulato in data 06.08.2015) e lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione del quinto/delegazione di pagamento a favore di "IBL S.P.A.", con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, nella misura indicata, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.346,00, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lett.b l. 3/2012, in considerazione della necessità di destinare tali somme al mantenimento del debitore e del proprio nucleo familiare in base alle spese che il ricorrente ha quantificato come necessarie per il proprio sostentamento, mentre la somma di Euro 550,00, per n. 13 mensilità, per tutta la durata della procedura, ed eventuali redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

ORDINA



la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura della Dott.ssa Maria Angela Conti sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Bologna, 20 luglio 2022

Il Giudice delegato

Maurizio Atzori

